



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 Del 22-12-2017	OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - ALIQUOTA 2018: CONFERMA
---	-----------------	---

L'Anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **15:12** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
CARLI GIAMILA	SINDACO	X	
BERTINI MATTEO	CONSIGLIERE	X	
BARONCELLI LAURA	CONSIGLIERE	X	
FILIPPI DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
FAVARO FIORELLA	CONSIGLIERE	X	
GIOVACCHINI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
BIAGI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
NAPOLI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
MARINI ANDREA	CONSIGLIERE		X
SPIKIC MAJA	CONSIGLIERE		X
MARIOTTINI TANIA	CONSIGLIERE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **GIAMILA CARLI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

Il punto n. 4 all'odg è stato trattato congiuntamente al punto n. 2 e pertanto viene messo in votazione senza ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*

RICHIAMATO il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 “ Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” . Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242.

VISTO l'art. 3, comma 1 lettera a) “Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche” della Legge 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) “ con il quale si dispone che gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 142 lettera a) dell'art. 1, che sostituisce il comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 360/98, che testualmente recita: *“« I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»*;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità*

interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, e all' articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell' articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669 , 670 , 671 , 672 , 691 , 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , come modificato, da ultimo, dall' articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie “

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente dall'art. 13, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che testualmente recita: *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l' articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017 con cui è stata determinata in 0,5 punti percentuali la quota di addizionale IRPEF di competenza comunale da applicarsi nell'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che, sulla scorta delle comunicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e sulla base di quanto introitato nell'anno 2017, si stima per l'anno 2018, confermando la percentuale nella misura di 0,5 punti percentuali, un introito pari ad Euro 102.000,00;

RITENUTO, ai fini del mantenimento dei servizi ai livelli resi nel corso dell'esercizio finanziario 2017 senza operare delle riduzioni nelle prestazioni rese, ed ai fini della distribuzione e differenziazione del carico tributario, di confermare per l'anno 2018 l'addizionale comunale nell'aliquota dello 0,5 % ;

VISTO il dettato del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011(convertito dalla Legge 22.12.20

EVIDENZIATO che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire mediante inserimento del testo

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 1 contrari (Mariottini)

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare ed applicare, per le motivazioni in premessa indicate, con effetto dal 1° gennaio 2018, l'addizionale IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali, già vigente nell'esercizio 2017, al fine di assicurare il pareggio economico-finanziario del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018;
- 3) Di prendere atto, che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessandro ,incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera;
- 4) Di dare atto del rispetto del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011(convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 14), mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente,

Con voti n 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 1 contrari (Mariottini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giamila Carli)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.